



Bruxelles, 27.5.2021
COM(2021) 267 final

2018/0243 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e
cooperazione internazionale – Europa globale per il periodo 2021-2027**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale per il periodo 2021-2027

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM (2018) 460 final – 2018/0243 COD)	14 giugno 2018
Data dell' accordo del Comitato dei rappresentanti permanenti su un mandato negoziale parziale	12 giugno 2019
Data dell' accordo del Comitato dei rappresentanti permanenti su un mandato negoziale parziale integrato	25 settembre 2019
Data del primo trilogo	23 ottobre 2019
Data dell' accordo del Comitato dei rappresentanti permanenti su un mandato negoziale parziale integrato	27 novembre 2019
Data della posizione del Parlamento europeo (relazione)	27 marzo 2019
Data del secondo trilogo	5 dicembre 2019
Data del terzo trilogo	20 febbraio 2020
Data del quarto trilogo	11 giugno 2020
Data dell' accordo del Comitato dei rappresentanti permanenti su un mandato negoziale parziale integrato	18 settembre 2020
Data del quinto trilogo	2 ottobre 2020
Data del sesto trilogo	20 novembre 2020
Data del settimo e ultimo trilogo	15 dicembre 2020
Data dell'accordo politico in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti	17 marzo 2021

Data in cui le commissioni AFET e DEVE del Parlamento europeo 19 marzo 2021
hanno votato a favore dell'accordo di compromesso

Data di adozione della posizione in prima lettura del Consiglio 26 maggio 2021

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale è una componente fondamentale dello strumentario dell'Unione per la cooperazione con il suo vicinato immediato e con il mondo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027.

La proposta riguarda uno strumento di spesa che si proponga di affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).

Il regolamento NDICI – Europa globale riguarderà le azioni precedentemente contemplate da 11 regolamenti diversi¹, aumentando in tal modo la coerenza e l'uniformità dell'azione esterna dell'Unione; fa parte del bilancio dell'UE e l'allineamento al regolamento finanziario garantirà parità di condizioni in quanto prevede un corpus di norme comuni e stabilisce prescrizioni più semplici, più trasparenti e più flessibili per i fondi dell'UE. Contribuirà a ridurre e, a lungo termine, a eliminare la povertà, a consolidare, sostenere e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la lotta contro i cambiamenti climatici e ad affrontare la migrazione irregolare e lo sfollamento forzato, ivi comprese le loro cause profonde. Contribuirà a promuovere il multilateralismo, a onorare gli impegni internazionali e a conseguire gli obiettivi convenuti dall'Unione, in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), l'Agenda 2030 e l'accordo di Parigi. Promuoverà partenariati rafforzati con i paesi terzi, anche con il vicinato europeo, sulla base degli interessi e della titolarità reciproci, al fine di promuovere la stabilizzazione e la buona governance e sviluppare la resilienza.

Gli obiettivi specifici del regolamento sono i seguenti:

(a) sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, dell'Africa subsahariana, dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi;

(b) sviluppare partenariati rafforzati speciali e una cooperazione politica rafforzata con il vicinato europeo, basati sulla cooperazione, la pace e la stabilità e su un impegno comune a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, con l'obiettivo di conseguire una democrazia radicata e sostenibile e una progressiva integrazione socioeconomica nonché contatti interpersonali;

(c) a livello mondiale:

– proteggere, promuovere e far progredire i diritti umani, fra cui la parità di genere e la protezione dei difensori dei diritti umani, anche nelle circostanze più difficili e nelle

¹ Regolamenti (UE) n. 230/2014, (UE) n. 232/2014, (UE) n. 233/2014, (UE) n. 234/2014, (UE) n. 235/2014, (UE) n. 236/2014 e (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, regolamenti (CE, Euratom) n. 480/2009, (Euratom) n. 237/2014 e (UE) 2015/322 del Consiglio e accordo interno relativo all'11° Fondo europeo di sviluppo (FES).

situazioni di emergenza), la democrazia e lo Stato di diritto, compresi i meccanismi di responsabilità;

- sostenere le organizzazioni della società civile;
- promuovere la stabilità e la pace e prevenire i conflitti, così da contribuire alla protezione dei civili;
- affrontare altre sfide mondiali quali i cambiamenti climatici, la protezione della biodiversità e dell'ambiente, nonché la migrazione e la mobilità;

(d) rispondere rapidamente a: situazioni di crisi, instabilità e conflitto, comprese quelle che possono derivare dai flussi migratori, dagli sfollamenti forzati, e minacce ibride; sfide alla resilienza, comprese le catastrofi naturali e provocate dall'uomo, e necessità di collegare gli aiuti umanitari all'azione per lo sviluppo; esigenze e priorità della politica estera dell'Unione.

La dotazione finanziaria complessiva concordata è di 79,462 miliardi di EUR (a prezzi correnti).

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio riflette pienamente l'accordo raggiunto nei triloghi. Vengono elencate di seguito le modifiche più importanti rispetto alla proposta della Commissione.

- *Per quanto riguarda il bilancio:*
 - un bilancio modificato per lo strumento e le sue componenti, in linea con le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del luglio 2020 e con un adeguamento proporzionale per gli importi non esplicitamente disaggregati nelle conclusioni;
 - un massimale di 270 milioni di EUR per lo sviluppo di capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo;
 - un importo indicativo di 1,8 miliardi di EUR per Erasmus;
 - la possibilità di dedicare fino al 25 % del programma tematico sui diritti umani e la democrazia a missioni di osservazione elettorale;
 - un importo indicativo di almeno 500 milioni di EUR per il Pacifico e di almeno 800 milioni di EUR per i Caraibi nell'ambito delle corrispondenti dotazioni geografiche;
 - un importo indicativo di almeno 500 milioni di EUR per le autorità locali nell'ambito dei programmi geografici;
 - fondi supplementari garantiti dalla riserva per le sfide e le priorità emergenti per i programmi tematici sui diritti umani e la democrazia (200 milioni di EUR), le organizzazioni della società civile (200 milioni di EUR) e le sfide globali (600 milioni di EUR).
- *Per quanto riguarda gli elementi di governance del regolamento:*
 - ulteriori atti delegati per modificare l'importo della dotazione e il massimale della garanzia per le azioni esterne e il massimale relativo al potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo;

- un ulteriore atto delegato per inquadrare i programmi geografici, da adottare nel 2021, riguardante:
 - obiettivi specifici e settori prioritari di cooperazione desunti dai settori comuni di cooperazione per le sottoregioni dell'allegato II, compresa la definizione delle priorità;
 - le sottoregioni sono le seguenti: vicinato meridionale, vicinato orientale, Africa occidentale, Africa orientale e centrale, Africa australe e Oceano Indiano, Medio Oriente, Asia centrale, Asia meridionale, Asia settentrionale e sudorientale, Pacifico, Americhe, Caraibi;
 - obiettivi tematici per il pilastro geografico, di cui all'allegato IV, punto 1, lettera b), dello strumento di cooperazione allo sviluppo;
 - assegnazioni finanziarie per l'Africa occidentale, l'Africa orientale e centrale, l'Africa australe e l'Oceano Indiano;
- una revisione intermedia obbligatoria dell'atto delegato per inquadrare i programmi geografici;
- un considerando sulla sospensione dell'assistenza in caso di deterioramento della democrazia o dello Stato di diritto;
- un riferimento al rispetto delle convenzioni sulle norme di sicurezza nucleare quale "principio di programmazione";
- una revisione intermedia obbligatoria dei documenti di programmazione;
- un riferimento alla possibilità di istituire un programma panafricano e un programma per l'Africa, i Caraibi e il Pacifico.
- *Per quanto riguarda la migrazione:*
 - un livello per l'obiettivo di spesa "a titolo indicativo" del 10 %;
 - un riferimento al fatto che le azioni connesse alla migrazione dovrebbero contribuire all'efficace attuazione degli accordi e dei dialoghi dell'UE in materia di migrazione con i paesi terzi, incoraggiando la cooperazione basata su un approccio incentivante flessibile e sostenuta da un meccanismo di coordinamento.
- *Per quanto riguarda il vicinato:*
 - mantenimento dell'attuale testo sull'approccio basato sugli incentivi dello strumento europeo di vicinato;
 - fissazione a "fino al 5 %" della quota della dotazione finanziaria del vicinato che può essere assegnata indicativamente alla cooperazione transfrontaliera.
- *Per quanto riguarda gli obiettivi di spesa diversi da quelli summenzionati:*
 - innalzamento dell'obiettivo di spesa dell'aiuto pubblico allo sviluppo ad almeno il 93 %;
 - innalzamento al 30 % dell'obiettivo di spesa dell'azione per il clima;
 - inserimento di "almeno" prima dell'obiettivo di spesa del 20 % per lo sviluppo umano e l'inclusione sociale nell'ambito dell'aiuto pubblico allo sviluppo;
 - aggiunta di un riferimento al contributo del 10 % per gli obiettivi in materia di biodiversità nell'ambito dell'obiettivo di spesa del QFP;

- fissazione di un obiettivo aggiuntivo di "almeno l'85 %" di azioni aventi come obiettivo principale o significativo la parità di genere, di cui almeno il 5 % con obiettivo principale la parità di genere e i diritti e l'emancipazione delle donne e delle ragazze.
- *EFSD+/Garanzia per le azioni esterne:*
 - diminuzione dell'importo massimo della garanzia per le azioni esterne a 53,449 miliardi di EUR e introduzione di un massimale di 10 miliardi di EUR per alimentare la garanzia. Tali importi possono essere modificati tramite atto delegato;
 - rafforzamento degli articoli sulla finalità, la governance, l'ammissibilità delle operazioni e la rendicontazione dell'EFSD+ e dell'allegato sui settori prioritari delle operazioni dell'EFSD+. Il testo sulla governance non figura più in un allegato che possa essere modificato da un atto delegato; è invece incorporato nell'articolato del regolamento;
 - specificazione del ruolo della BEI nell'EFSD+, in particolare tramite l'attuazione di una finestra d'investimento dedicata esclusiva per le operazioni con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali, e, se del caso, l'attuazione, con applicabile procedura ordinaria, di due finestre d'investimento dedicate per operazioni con controparti sub-sovrane commerciali e operazioni del settore privato, per un importo indicativo complessivo di 26,725 miliardi di EUR;
 - introduzione delle pertinenti definizioni relative all'EFSD+, in particolare per quanto riguarda l'addizionalità;
 - introduzione di un articolo su un meccanismo relativo a rimostranze e ricorsi e sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE.
- *Nome dello strumento:*
 - aggiunta di "Europa globale" al nome, che diventa quindi "strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale".

L'accordo lascia invariati gli obiettivi della proposta originaria della Commissione, mantenendo lo stesso livello di ambizione e prevedendo sufficiente flessibilità per l'attuazione delle nuove norme. La Commissione ha pertanto sostenuto le modifiche summenzionate.

4. CONCLUSIONI

La Commissione appoggia i risultati dei negoziati interistituzionali e accetta pertanto la posizione adottata dal Consiglio.

5. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha formulato due dichiarazioni unilaterali, che figurano nell'appendice.

APPENDICE

Dichiarazioni della Commissione

Dichiarazione della Commissione su un dialogo geopolitico con il Parlamento europeo sullo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale

La Commissione europea, tenendo conto delle funzioni di controllo politico attribuite al Parlamento europeo dall'articolo 14 del trattato sull'Unione europea, si impegna a condurre un dialogo geopolitico ad alto livello tra le due istituzioni sull'attuazione del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale. Il dialogo dovrebbe consentire un confronto con il Parlamento europeo, le cui posizioni sull'attuazione dell'NDICI saranno prese pienamente in considerazione.

Il dialogo geopolitico verterà sugli orientamenti generali dell'attuazione dell'NDICI, anche per quanto riguarda la programmazione prima dell'adozione dei relativi documenti, e su temi specifici quali l'uso della riserva per le sfide e le priorità emergenti o l'applicazione di un effetto leva che comporti possibili modifiche nell'assegnazione di finanziamenti destinati alla migrazione o la sospensione dell'assistenza a un paese partner qualora vi persista una violazione dei principi di democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il dialogo geopolitico sarà strutturato come segue:

- i) un dialogo ad alto livello tra l'alto rappresentante/vicepresidente e i commissari responsabili dei partenariati internazionali, del vicinato e dell'allargamento e il Parlamento europeo;*
- ii) un dialogo permanente a livello di alti funzionari con i gruppi di lavoro AFET e DEVE per garantire una preparazione e un follow-up adeguati del dialogo ad alto livello.*

Il dialogo ad alto livello si svolgerà almeno due volte l'anno. Una delle riunioni potrebbe coincidere con la presentazione del progetto di bilancio annuale della Commissione.

Dichiarazione della Commissione relativa ai considerando 50 e 51 e all'articolo 8, paragrafo 10

I programmi regionali di sostegno per la migrazione sosterranno partenariati globali, equilibrati e su misura con i paesi di origine o di transito e i paesi ospitanti, basati su un approccio incentivante flessibile e sostenuti da un meccanismo di coordinamento nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale. Se del caso saranno integrati da azioni nell'ambito dei programmi destinati ai singoli paesi.

Al fine di garantire l'uso più efficiente ed efficace possibile di questi fondi in linea con le priorità politiche dell'Unione e dei paesi partner, la Commissione europea

attuerà le priorità in maniera attiva avvalendosi di tutti i pertinenti strumenti dell'Unione e parteciperà al coordinamento con gli Stati membri in modo sincronizzato ed efficiente. Provvederà affinché il Parlamento europeo e il Consiglio siano informati periodicamente e con precisione, agevolando così gli scambi di opinioni.